



CONSIGLIO NAZIONALE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI

## Osservatorio Enti Locali

### Gennaio 2009

---

*a cura*  
*della FONDAZIONE*  
*ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI*  
*E DEGLI ESPERTI CONTABILI*



*Maria Elena Puzzo*

*In collaborazione con*  
*Pasquale Saragò*

*Roma, 4 febbraio 2009*

**INDICE**

**LEGISLAZIONE** **3**

---

**PATTO DI STABILITA'** **3**

# LEGISLAZIONE

## **PATTO DI STABILITA'**

*Con Circolare n. 2 del 27 gennaio 2009 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito interessanti chiarimenti sulle regole concernenti il “patto di stabilità interno” per gli anni 2009-2011 per le province e i comuni con popolazione superiori a 5.000 abitanti ai sensi delle disposizioni di cui agli art. 77-bis, commi da 2 a 31, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009).*

### **Gli enti soggetti al patto e le regole generali**

Gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno per il triennio 2009/2011 sono le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Si ricorda che per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la determinazione della popolazione di riferimento da considerare viene fatta calcolando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT (per il 2009, quella al 31 dicembre 2007). Pertanto, per l'assoggettamento alle regole del patto, si deve far riferimento a tale ultima data.

Con l'intento di facilitare la determinazione del contributo e dei connessi obiettivi programmatici è stata predisposta un'applicazione informatica che calcola automaticamente gli obiettivi programmatici per gli anni 2009, 2010 e 2011 di ciascun ente soggetto al patto. Gli enti che desiderano avvalersi di detta procedura, non dovranno fare altro che collegarsi al sito *web* dedicato al patto di stabilità interno “[www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it)”, e scaricare il modello di calcolo in formato *excel*.

Ai fini della trasmissione nel sistema *web* “[www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it)” dei dati strumentali all'individuazione degli obiettivi programmatici, sarà predisposta su detto sistema una procedura di calcolo in forma semplificata.

### **Il saldo finanziario**

Il saldo finanziario è definito quale differenza tra entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell'entrata) e spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa) in termini di “competenza mista” ed è determinato dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti

(in conto competenza e in conto residui) per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. I valori di riferimento devono essere quelli riportati nei conti consuntivi.

Nel saldo non devono essere sono considerati:

- gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
- gli impegni delle relative spese correnti nonché i pagamenti in conto capitale connessi con le citate risorse provenienti dallo Stato. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nel limite complessivo delle medesime risorse;
- tra le entrate finali non si deve tener conto dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa;
- le riscossioni in conto capitale derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali;
- le riscossioni inerenti le risorse derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare;
- gli accertamenti derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati.

Ai fini dell'esclusione, le entrate straordinarie degli ultimi 3 punti devono essere destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito.

Ai fini del patto 2009/2011 i trasferimenti statali e regionali devono essere considerati nella misura registrata nei conti consuntivi e, pertanto, nel saldo finanziario 2007 assunto a base di calcolo per l'individuazione del saldo obiettivo, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell'anno e desunti dal conto consuntivo.

### **Il concorso alla manovra per gli anni 2009/2011**

Il saldo finanziario programmatico per gli anni 2009, 2010 e 2011 è ottenuto sommando al saldo del 2007, espresso in termini di competenza mista un valore pari al concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto.

### Procedura per gli enti con saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo

In caso di saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo gli enti dovranno conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario, determinato sempre in termini di competenza mista, non inferiore al saldo finanziario 2007, migliorato dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 77 bis, comma 3, lettere a) e d), distinte per comparto e distinte in funzione del rispetto o meno del patto di stabilità nell'anno 2007.

#### **PERCENTUALI DA APPLICARE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL SALDO**

<b>Enti che hanno rispettato il patto di stabilità 2007</b>			<b>Enti che NON hanno rispettato il patto di stabilità 2007</b>		
	province	comuni		province	comuni
2009	17%	48%	2009	22%	70%
2010	62%	97%	2010	80%	110%
2011	125%	165%	2011	150%	180%

Il prodotto, considerato con il segno positivo, tra la percentuale individuata ed il saldo di competenza mista 2007 rappresenta il concorso alla manovra, ossia l'entità di miglioramento del saldo di competenza mista 2007, strumentale alla determinazione del saldo obiettivo per ciascun anno considerato.

Per il solo anno 2009, l'entità del concorso alla manovra è determinata mediante la comparazione dell'importo ottenuto attraverso l'applicazione delle percentuali e di quello corrispondente al 20% dell'ammontare delle spese finali espresse in termini di competenza mista (impegni relativi al primo titolo di bilancio e pagamenti in conto competenza e in conto residui relativi al secondo titolo del bilancio), al netto delle concessioni di crediti, registrate nell'anno 2007. I comuni dovranno considerare, ai fini della determinazione dell'obiettivo del patto, il minore fra i due importi citati. L'ammontare così individuato costituisce il concorso alla manovra.

### Procedura per gli enti con saldo finanziario di competenza mista 2007 positivo o pari a zero

Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, gli enti con il saldo finanziario di competenza mista non negativo, dovranno conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore al corrispondente saldo 2007, peggiorato dell'importo derivante dall'applicazione

delle percentuali di cui all'art. 77 bis, comma 3, lettere b) e c), distinte per comparto e a seconda che l'ente abbia rispettato o meno il patto di stabilità nell'anno 2007.

#### PERCENTUALI DA APPLICARE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL SALDO

Enti che hanno rispettato il patto di stabilità 2007			Enti che NON hanno rispettato il patto di stabilità 2007		
	province	comuni		province	comuni
2009	10%	10%	2009	0%	0%
2010	10%	10%	2010	0%	0%
2011	0%	0%	2011	0%	0%

Il prodotto tra la percentuale individuata ed il saldo di competenza mista 2007 rappresenta l'entità massima consentita di peggioramento del saldo 2007, strumentale alla determinazione del saldo obiettivo per ciascun anno considerato.

#### La quantificazione degli obiettivi programmatici per gli anni 2009, 2010 e 2011.

##### Enti con saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo

Una volta calcolata l'entità del concorso alla manovra, gli enti determinano gli obiettivi del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 correggendo della suddetta entità il saldo finanziario.

Quindi il saldo obiettivo sarà determinato sommando al saldo finanziario 2007, espresso in termini di competenza mista, il contributo, considerato con il segno positivo, individuato al punto precedente.

A titolo esemplificativo, un comune che ha registrato un saldo 2007 pari a -100 e che nel 2007 ha rispettato il patto, nel 2009 concorrerà alla manovra per un importo pari al 48% di 100 = 48 per cui il suo obiettivo sarà pari a  $-100+48= -52$ .

##### Enti con saldo finanziario di competenza mista 2007 positivo o pari a zero.

Per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007, l'obiettivo programmatico, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2001, è pari al saldo finanziario 2007 peggiorato dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali viste.

A titolo esemplificativo, un comune che ha registrato un saldo 2007 pari a +100 e che nel 2007 ha rispettato il patto, potrà peggiorare il proprio saldo 2009 per un importo pari al 10% di 100 = 10 per cui il suo obiettivo sarà pari a  $+100 -10= +90$

Diversamente, gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007, dovranno perseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo obiettivo di competenza mista pari al corrispondente saldo finanziario 2007 atteso che le percentuali di riferimento sono tutte pari a 0% (comma 3, lett. c) e che quindi l'entità di peggioramento risulta pari a zero.

### **I riflessi delle regole del patto sulle previsioni di bilancio**

Il bilancio di previsione degli enti soggetti al patto deve essere redatto in coerenza con l'obiettivo da raggiungere.

A tal fine, l'ente dovrà allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente, per le entrate e le spese correnti, le previsioni di competenza (rilevabili dal bilancio) e, per le entrate e le spese in conto capitale, le stime di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto. Detto prospetto non deve essere trasmesso allo scrivente ma conservato presso l'ente stesso.

E' chiarito che, l'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto si deve intendere esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio.

### **Le nuove norme per il patto 2009/2011 e le disposizioni sul personale**

Le nuove norme della finanziaria 2009 hanno previsto che gli enti locali devono escludere, sia dal saldo finanziario considerato quale base di riferimento (anno 2007) e sia dai saldi registrati a consuntivo negli anni 2009/2011, le entrate provenienti dallo Stato e le spese correnti ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.

Sul punto è chiarito che l'esclusione comprende anche le ordinanze già adottate, purché le relative entrate e spese non siano già state rilevate nei patti degli anni precedenti.

L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate.

Un'altra novità concerne le entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare. Queste non dovranno essere conteggiate nel saldo, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

Tale esclusione deve essere applicata sia al saldo finanziario preso a base di riferimento (anno 2007) che al saldo degli anni di gestione del patto (2009/2011).

Le entrate straordinarie, infatti, devono essere escluse anche dai saldi utili per la verifica del rispetto del patto in quanto solo in tale circostanza è sostenibile la tesi della neutralità della disposizione.

In tema di personale nella Circolare è precisato che poiché la normativa vigente in materia di contenimento delle spese di personale impone agli enti una rigorosa programmazione di tale tipologia di spesa, al fine di rendere la stessa compatibile con il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ogni intervento in materia di personale deve essere considerato nel più ampio contesto del patto di stabilità interno. Sul punto, non possono in alcun modo essere ritenute legittime eventuali misure espansive della spesa di personale da parte di un ente che non abbia rispettato il patto nell'esercizio precedente.

### **La disapplicazione delle sanzioni**

Si prevede la non applicazione delle sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008 per gli enti che, pur non avendo rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2008, soddisfano le tre condizioni riepilogate in tabella.

#### **CONDIZIONI DA RISPETTARE AI FINI DALLA DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER GLI ENTI INADEMPIENTI NEL 2008**

<b>CONDIZIONI</b>	<b>CHIARIMENTI</b>
a) il mancato rispetto è causato da pagamenti per investimenti effettuati, nei limiti delle disponibilità di cassa (senza ricorso alle anticipazioni di cassa), a fronte di impegni assunti entro la data del 22 agosto 2008	La condizione è rispettata se i pagamenti per investimenti risultano pari o superiori allo scostamento fra saldo obiettivo e saldo 2008. A titolo esemplificativo, se l'ente supera l'obiettivo assegnato di 100, la condizione è verificata se le spese per investimenti risultano superiori o pari a 100
b) L'ente ha rispettato il patto di stabilità interno per ciascun anno del triennio 2005-2007	Il rispetto del patto per il 2007 è quello risultante dalla certificazione che i singoli enti locali hanno trasmesso al Dipartimento e che, pertanto, l'adozione dei "necessari provvedimenti" di recupero dello sfioramento 2007 non fa venir meno lo stato di inadempienza
c) L'ente nel 2008 ha registrato impegni per spesa corrente non superiori al valore medio degli analoghi impegni registrati nel triennio 2005-2007. Tra le spese correnti, sia quella del 2008 che quella media del triennio 2005-2007, non sono considerate le spese relative agli adeguamenti contrattuali del personale dipendente, incluso il segretario comunale o provinciale	Sebbene la norma faccia espressamente riferimento all'esclusione delle spese sostenute per il solo segretario comunale, la dizione, in coerenza con la previsione del medesimo comma 21-bis che consente la deroga anche alle province, si intende riferita anche al segretario provinciale



Il comma 48 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2009 prevede, invece, la non applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, per gli enti che, pur non avendo rispettato il patto di stabilità interno per gli anni 2009-2011, soddisfano le condizioni elencate in tabella.

**CONDIZIONI DA RISPETTARE AI FINI DALLA DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI  
PER GLI ENTI INADEMPIENTI NEL 2009/2011**

CONDIZIONI	CHIARIMENTI
<p>a) Il mancato rispetto è causato da spese per investimenti specificatamente autorizzate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;</p>	<p>L'autorizzazione è concessa previa individuazione delle risorse finanziarie necessarie a compensare i conseguenti maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche.</p> <p>E' altresì prevista l'emanazione, con Decreto del Presidente della Repubblica, di un regolamento che disciplini i termini e le modalità di invio delle istanze da parte degli enti territoriali e i criteri di selezione delle istanze stesse.</p> <p>Infine, è previsto che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno da parte degli enti interessati dall'applicazione del comma 48 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2009 per l'adozione di eventuali conseguenti provvedimenti.</p> <p>Pertanto, per l'applicazione della disposizione in esame, i singoli enti locali sono tenuti ad attendere lo svolgimento della procedura amministrativa prevista e che, sino all'emanazione dei decreti applicativi, le spese in questione non possono essere considerate escluse dalle risultanze del patto.</p>
<p>b) L'ente ha rispettato il patto di stabilità interno per ciascun anno del triennio 2005-2007;</p>	
<p>c) L'ente nel 2008 ha registrato impegni per spesa corrente non superiori al valore medio degli analoghi impegni registrati nel triennio 2005-2007. Tra le spese correnti (sia quella del 2008 che quella media del triennio 2005-2007) non sono considerate le spese relative agli adeguamenti contrattuali del personale dipendente, incluso il segretario comunale o provinciale.</p>	

## Le norme non più riproposte

Nella tabella che segue sono riportate le norme del patto 2008 non più riproposte per il patto 2009/2011.

Norme	Contenuto
<b>Trasferimenti dallo Stato (e/o dalle Regioni)</b>	<p>Non è più riproposta la disposizione dettata dal comma 682 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 - che prevede che i trasferimenti dallo Stato (e, per interpretazione analogica, i trasferimenti regionali) sono convenzionalmente considerati, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2007 e 2008, in misura pari agli importi annualmente comunicati dalle amministrazioni statali (o regionali) interessate - per cui detti trasferimenti devono essere considerati ai fini del patto 2009/2011, così come sono registrati nei conti consuntivi.</p> <p>Qualora l'ente, relativamente ai trasferimenti regionali, abbia fatto ricorso all'applicazione del citato comma 682 negli anni 2007 e 2008 le effettive registrazioni non potranno, ovviamente, essere riconsiderate negli analoghi saldi degli anni successivi.</p>
<b>Enti commissariati</b>	<p>Non è più riproposta la norma - introdotta dall'art. 1, comma 689, della legge finanziaria 2007 e prorogata dall'art. 1, comma 386, della legge finanziaria 2008 - secondo la quale gli enti locali commissariati nel 2004 e/o nel 2005, ai sensi dell'art. 141 del TUEL, erano esclusi dal patto di stabilità interno per il 2007 e per il 2008.</p> <p>La normativa per il patto 2009/2011, infatti, prevede che per detti enti si applicano le medesime regole del patto dei cosiddetti "enti virtuosi", cioè quelli che hanno rispettato il patto per l'anno 2007 e che presentano un saldo di competenza mista positivo.</p>
<b>Entrate straordinarie</b>	<p>Non sono più riproposte le norme di cui al:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• art. 1, comma 683, della legge finanziaria 2007 che prevedeva l'esclusione dal saldo finanziario utile per la definizione dell'obiettivo delle entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti;</li><li>• art. 1, comma 681-<i>bis</i> come introdotto dalla legge finanziaria del 2008, che prevedeva una riduzione degli obiettivi programmatici per gli enti con saldo di cassa medio positivo che nel 2003-2005 presentavano un valore medio di entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate all'estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15% della media delle entrate finali.</li></ul>
<b>Spese di giustizia per i comuni</b>	<p>Non è più riproposta la norma - introdotta dall'art. 1, comma 683, della legge finanziaria 2007 - con cui si prevedeva l'esclusione delle entrate e delle spese relative all'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità.</p>

## **Il monitoraggio**

Tutte le province e tutti i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono inviare semestralmente (e non più trimestralmente) alla Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa.

Il monitoraggio del patto 2008 segue ancora la cadenza trimestrale.

Le modalità di trasmissione dei prospetti dovranno essere definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. In assenza nessun dato dovrà essere trasmesso fino alla data dell'emanazione del provvedimento.

La trasmissione dei dati semestrali del monitoraggio e, in generale, di tutte le informazioni relative al "Patto", deve avvenire utilizzando solo ed esclusivamente il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno ([www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it)).

### **Le regole del monitoraggio**

- La mancata trasmissione via *web* degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno
- La mancata comunicazione al sistema *web* della situazione di commissariamento determina, per l'ente inadempiente, l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno

## **La certificazione**

Le informazioni sul patto di stabilità interno relative al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento - con cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di stabilità interno - devono essere quelle previste secondo i prospetti e le modalità richiamati nel citato comma 14.

Considerato che le informazioni in questione saranno presenti nel sistema *web* è stata prevista - come per il 2007 - una apposita procedura che consente all'ente di stampare direttamente dal sistema *web* il modello per la certificazione da trasmettere, debitamente sottoscritto, al Ministero dell'economia e delle finanze. Detto modello risulterà già compilato con tutti i dati numerici (desunti automaticamente dalle informazioni sul monitoraggio del patto di ciascun anno trasmesse con il 2° semestre) inseriti direttamente dagli enti nel sistema *web* ed indicherà il rispetto o meno degli obiettivi del patto.

Oltre alle informazioni citate, in sede di certificazione dei risultati del patto di stabilità interno, gli enti inadempienti al “patto” per il 2008 devono comunicare anche le informazioni che consentano di verificare la non applicazione delle sanzioni.

Allo stesso modo, gli enti inadempienti al “patto” per ciascuno degli anni 2009/2011 devono comunicare anche le informazioni che consentano di verificare l’applicabilità del comma 48 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2009.

Anche in mancanza dell’approvazione del conto consuntivo annuale – le risultanze del patto al 31 dicembre presenti nel sistema *web* ed utilizzate per la certificazione devono essere quelle finali. Si chiarisce sul punto che la mancata produzione della certificazione nel termine perentorio previsto dalla norma costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

### **Il nuovo regime sanzionatorio**

Con la finanziaria 2009 è stato profondamente rivisto il regime sanzionatorio previsto per il patto di stabilità interno in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici.

In particolare, le modifiche intervenute riguardano sia il mancato rispetto del patto 2008 che quello degli anni 2009/2011: non è più prevista la disposizione che prevedeva l’adozione dei necessari provvedimenti di recupero dello scostamento registrato e, in caso di ulteriore inadempienza da parte dell’ente, l’applicazione dell’automatismo fiscale, mentre sono applicabili le sanzioni riepilogate nella tabella che segue.

## Le sanzioni applicabili

a) **I trasferimenti ordinari dovuti dal Ministero dell'Interno** sono ridotti di un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque in una misura non superiore al 5%

b) **Gli impegni di spese correnti** identificate dal titolo 1° della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996) senza alcuna esclusione non possono superare il valore annuale più basso del corrispondente ammontare annuo degli impegni effettuati nell'ultimo triennio<sup>1</sup>

c) **Il ricorso all'indebitamento** non è consentito anche se finalizzato agli investimenti; naturalmente, non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività.

Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi 75 e 76, della legge n. 311/2004<sup>2</sup>

d) **Il divieto di assunzione del personale** opera per le assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano elusivi della citata disposizione.

Tale disposizione si applica anche nell'ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2007

e) **Le indennità di funzione ed i gettoni di presenza** degli amministratori di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008

Con riferimento alla durata delle sanzioni, è precisato che le stesse si applicano per il solo anno successivo al mancato rispetto del patto.

Alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono affidati:

- l'accertamento del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno;

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo si rappresenta che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità per l'anno 2008 e nel caso in cui gli impegni correnti siano stati pari a 1.000 per l'anno 2006, a 800 per l'anno 2007 e 1.100 per l'anno 2008, gli impegni correnti per l'anno 2009 non potranno essere superiori a 800 (pari al valore minimo registrato nell'ultimo triennio).

<sup>2</sup> Se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato all'Istituto di credito dalla regione (contributo totale), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio della regione. Se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato dall'ente locale medesimo (con contributo totale o parziale della regione), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio dell'ente locale. Se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato pro-quota dall'ente locale medesimo e dalla regione, ciascuno dei due enti iscrive nel proprio bilancio le somme occorrenti per il pagamento della quota di rata a proprio carico e la corrispondente quota di debito.

Costituiscono invece operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale.

Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all'indebitamento, non occorre considerare l'attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, deliberazione di assunzione del mutuo) ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto). Pertanto, un ente che non ha rispettato il patto di stabilità interno per il 2008 non può ricorrere all'indebitamento nel 2009 anche se ha adottato la deliberazione di assunzione prima del 2009 e così via.

- la vigilanza sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive;
- la vigilanza sull'applicazione delle sanzioni e, cioè, che l'ente inadempiente rispetti il limite agli impegni di parte corrente, rispetti il divieto di indebitamento e il divieto di assunzione di personale e che deliberi la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa (senza tener conto di anticipazioni di cassa) a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL e successive modifiche, entro la data di entrata in vigore della legge n. 133/2008 (22 agosto 2008), le sanzioni non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.

Allo stesso modo, non si applicano le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011 a seguito di pagamenti per interventi infrastrutturali effettuati nel rispetto delle condizioni previste dal comma 48 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2009.

### **L'intervento regionale**

Per la prima volta è prevista la facoltà per le regioni di "adattare" le regole e i vincoli posti dalla normativa nazionale in relazione alle diverse situazioni finanziarie degli enti locali compresi nel proprio territorio, fermo restando l'obiettivo determinato complessivamente dalle regole del patto di stabilità per gli enti locali.

La norma prevede, altresì, che tale facoltà possa essere esercitata solo sulla base dei criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali.

Qualora una Regione volesse esercitare detta facoltà, l'obiettivo complessivamente a carico degli enti locali ricadenti nella regione stessa sarà fornito dalla Ragioneria generale dello Stato.